



COMUNE DI AGLIENTU
(Provincia di Sassari)

Regolamento Generale delle Entrate

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/09/2020 modificato
con deliberazione n. 8 del 29/04/2022**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare	4
Art. 3 - Chiarezza delle norme regolamentari	4
Art. 4 - Rapporti con i cittadini e pubblicità dei provvedimenti	4
Art. 5 - Regime dei dati acquisiti, privacy e riservatezza	4
TITOLO II – DEFINIZIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI.....	5
Art. 6 - Tipologia delle entrate comunali	5
Art. 7 - Regolamentazione delle entrate	5
Art. 8 - Determinazione di aliquote, tariffe, diritti e detrazioni	6
Art. 9 - Soggetti responsabili delle entrate	6
Art. 10 - Forme di gestione	6
Art. 11 - Attività di verifica e controllo.....	7
Art. 12 - Modalità di pagamento.....	7
TITOLO III – ENTRATE TRIBUTARIE	7
Art. 13 – Versamenti.....	7
Art. 14 - Importi minimi riscossione ordinaria	8
Art. 15 – Rimborsi.....	8
Art. 16 – Compensazione tra tributi, verticale e orizzontale	9
Art. 17 - Compensazione a seguito di comunicazione del debitore e d'ufficio	9
Art. 18 - Compensazione tra debiti dell'ente locale e crediti tributari o patrimoniali	10
Art. 19 - Accertamento delle entrate tributarie	10
Art. 20 - Requisiti dell'atto di accertamento ed intimazione ad adempiere	11
Art. 21 - Importi minimi per recupero tributario.....	11
Art. 22 - Sanzioni ed interessi.....	11
Art. 23 - Notifica degli atti	11
Art. 24 – Rateizzazioni.....	12
Art. 25 - Definizione e versamenti.....	13
Art. 26 - Disciplina della dilazione per importi affidati all'Agente nazionale della riscossione	13
TITOLO IV – ISTITUTI DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE	13
Art. 27 - Statuto del contribuente	13
Art. 28 - Diritto di interpello	14
Art. 29 - Istanza di interpello	14
Art. 30 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello.....	15
Art. 31 - Accertamento con adesione.....	16
Art. 32 - Ambito dell'adesione.....	16

Art. 33 - Competenza	16
Art. 34 - Attivazione del procedimento	16
Art. 35 - Procedimento ad iniziativa d'ufficio	17
Art. 36 - Procedimento ad iniziativa del contribuente	17
Art. 37 - Svolgimento del contraddittorio	18
Art. 38 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione	18
Art. 39 - Esito negativo del procedimento	18
Art. 40 - Modalità di pagamento.....	18
Art. 41 - Perfezionamento ed effetti della definizione	19
Art. 42 - Reclamo e mediazione	19
Art. 43 – Effetti.....	19
Art. 44 – Competenza.....	20
Art. 45 – Valutazione	20
Art. 46 - Perfezionamento e sanzioni.....	21
Art. 47 - Autotutela	21
Art. 48 – Effetti.....	22
TITOLO V – ENTRATE NON TRIBUTARIE	22
Art. 49 – Agevolazioni.....	22
Art. 50 - Contestazioni in caso di mancato pagamento	22
Art. 51 - Dilazione dei pagamenti e Rateazioni	23
Art. 52 - Rimborsi delle Entrate Patrimoniali ed Extra-tributarie	24
Art. 53 - Compensazione su iniziativa dell'Amministrazione	24
TITOLO VI – RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE.....	24
Art. 54 - Riscossione coattiva	24
Art. 55 - Funzionario responsabile della riscossione	25
Art. 56 - Azioni cautelari ed esecutive.....	25
Art. 57 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione.....	25
Art. 58 - Attività pre-coattiva e recupero stragiudiziale	25
TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	26
Art. 59 - Clausola di adeguamento	26
Art. 60 - Applicazione	26

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali tributarie e non tributarie, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e nel rispetto, per quanto riguarda le entrate tributarie, della L. 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" e dell'art. 1, commi da 158 a 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e degli utenti dei servizi comunali.
3. La disciplina regolamentare indica le procedure e le modalità ed individua le competenze e le responsabilità di gestione delle entrate del Comune di Aglientu.

Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare

1. Per le entrate tributarie, il presente regolamento ed i regolamenti specifici dei singoli tributi gestiti non possono indicare norme in materia di identificazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché delle aliquote massime dei singoli tributi.

Art. 3 - Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

Art. 4 - Rapporti con i cittadini e pubblicità dei provvedimenti

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di leale collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché delle tariffe e aliquote applicate, attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche e mediante ogni altra forma atta al raggiungimento dello scopo di fornire la massima diffusione delle informazioni riguardanti le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi, nonché le tempistiche e le modalità di pagamento.

Art. 5 - Regime dei dati acquisiti, privacy e riservatezza

1. La raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati acquisiti sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e), art. 9 ed art. 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per esclusive finalità di interesse pubblico, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei singoli regolamenti che disciplinano le entrate dell'ente, nonché nel rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa.

2. Salvo che non sia altrimenti disposto, il titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Aglientu, legale rappresentante il Sindaco pro-tempore
3. Le informazioni relative all'Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune (DPO) sono disponibili sul sito.
4. In caso di affidamento a terzi di attività che implicino il trattamento di dati personali, gli affidatari sono onerati dall'obbligo di comunicare all'amministrazione comunale i nominativi dei soggetti titolari e responsabili del trattamento. I dati raccolti da terzi affidatari o concessionari nell'ambito dell'attività affidata restano di proprietà esclusiva del Comune e sono trattati in conformità alle disposizioni richiamate nel presente articolo. Alla cessazione dell'affidamento saranno trasmessi, nella forma richiesta dal Comune agli uffici comunali dallo stesso indicati, entro sessanta giorni dalla cessazione dell'affidamento. Il terzo che ha cessato l'affidamento si impegna a distruggere i dati di cui è in possesso alla scadenza di un anno dalla cessazione del rapporto contrattuale con il Comune.

TITOLO II – DEFINIZIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 6 - Tipologia delle entrate comunali

1. Costituiscono entrate tributarie le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, addizionali così come istituite dalle norme statali che individuano e definiscono le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima dei tributi comunali.
2. Costituiscono entrate non tributarie le entrate da canoni e proventi derivanti dall'uso o dal godimento particolare di beni comunali, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e servizi, inerenti rapporti obbligatori di natura privatistica sorti sia a seguito di trasformazione di precedenti imposte, tributi e tasse, sia a seguito di nuove disposizioni legislative emanate appositamente, nonché ogni altra risorsa finanziaria di cui sia titolare il Comune.

Art. 7 - Regolamentazione delle entrate

1. I regolamenti che disciplinano le entrate comunali sono deliberati entro la data fissata da norme statali. I Regolamenti adottati entro il predetto termine hanno comunque effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatte salve eventuali specifiche disposizioni normative in materia.
2. Ove non vengano adottate, entro i termini di cui ai precedenti commi, modifiche regolamentari dei singoli tributi, canoni o altre entrate si applicano le disposizioni vigenti.
3. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di legge.
4. I criteri per l'applicazione di riduzioni ed esenzioni sono individuati nell'ambito degli specifici regolamenti.
5. Si intendono recepite ed integralmente acquisite ai regolamenti che disciplinano le entrate comunali di ogni natura tutte le successive modificazioni ed integrazioni delle normative che regolano le singole entrate.

Art. 8 - Determinazione di aliquote, tariffe, diritti e detrazioni

1. Le tariffe e le aliquote relative ai tributi e alle altre entrate comunali, individuate nell'art. 6 del presente regolamento, sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatte salve le eventuali specifiche disposizioni della normativa in materia. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 9 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Per le entrate tributarie, ai sensi di legge, è designato un funzionario responsabile a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo. Il funzionario responsabile è identificato con provvedimento della Giunta Comunale. Può essere attribuita al funzionario la responsabilità di più tributi.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del tributo, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria. Il funzionario, sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e gli atti di ingiunzione in caso di riscossione diretta, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi; cura il contenzioso, esegue le comunicazioni al responsabile del servizio previste dal regolamento di contabilità, esercita il potere di autotutela. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario.
3. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali, inerenti le diverse entrate non tributarie, i responsabili dei Servizi ai quali le entrate sono affidate nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione o da altro provvedimento amministrativo.
4. I soggetti di cui al precedente comma 3, curano tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria; sottoscrivono le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e gli atti di ingiunzione in caso di riscossione diretta, appongono il visto di esecutività sui ruoli e dispongono i rimborsi; curano il contenzioso, eseguono le comunicazioni al responsabile del Servizio finanziario previste dal regolamento di contabilità, esercitano il potere di autotutela.
5. La responsabilità dell'attività di gestione della riscossione coattiva (emissione e controllo liste di carico, trasmissione al soggetto gestore della riscossione coattiva, controlli, regolarizzazione contabile, discarichi, inesigibilità) è in capo a ciascun responsabile al quale le entrate sono affidate ai sensi del comma 3 del presente articolo.

Art. 10 - Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione dei tributi e delle altre entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'articolo 52, comma 5 del D.Lgs. 446/1997 o da normative di riferimento per specifiche entrate.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. In caso d'affidamento a terzi, le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali possono essere affidate anche disgiuntamente.

4. In caso di gestione affidata all'esterno, ai soggetti affidatari competono le medesime attribuzioni ed obbligazioni che sono previste dalle norme di legge e di regolamenti comunali per i funzionari e dirigenti del Comune preposti alla gestione delle entrate.
5. Qualora la riscossione delle entrate sia stata affidata a terzi, compete al responsabile della specifica entrata vigilare sull'osservanza del contratto di affidamento secondo quanto meglio definito nel contratto stesso. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri a carico dei cittadini.
6. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporta l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi del Comune; in ogni caso, il soggetto gestore presta la massima collaborazione agli uffici comunali preposti alla difesa.

Art. 11 - Attività di verifica e controllo

1. I Funzionari Responsabili di ciascuna entrata, nell'effettuare le operazioni di controllo sulla regolarità degli adempimenti posti a carico dei cittadini in base alle leggi ed ai regolamenti, devono utilizzare tutte le risorse e le informazioni disponibili, al fine di semplificare le procedure e ottimizzarne i risultati.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma precedente, i soggetti incaricati della gestione/riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

Art. 12 - Modalità di pagamento

1. Il pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali, sia in caso di versamento spontaneo sia in caso di versamento a seguito di accertamento e riscossione coattiva, avviene attraverso il Sistema "pagoPA" che rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all'adesione, in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D. L. 179/2012 e s.m.i.
2. Sono previsti i seguenti metodi di pagamento:
 - a. Delega unica F24 (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema "pagoPA";
 - b. Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema "pagoPA";
 - c. POS, presso gli sportelli degli Uffici Comunali che ne sono dotati;
 - d. per cassa, presso la tesoreria comunale.
3. In ogni caso l'obbligazione si intende assolta il giorno in cui l'ufficio competente rilascia quietanza di avvenuto versamento al soggetto debitore. Per gli incassi effettuati da soggetti incaricati del Comune, l'obbligazione si intende assolta fin dal momento del rilascio da parte dei soggetti stessi della relativa ricevuta, in ogni caso salvo buon fine del relativo incasso.

TITOLO III – ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 13 – Versamenti

1. Le scadenze di pagamento dei tributi locali sono stabilite, per ogni singolo tributo, da norme statali o regolamentari. Ogni anno, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, o

- comunque prima della scadenza del termine di pagamento, è pubblicata sul sito dell'ente specifica informativa sui termini di pagamento dei tributi locali.
2. In caso di pagamento di tributi per i quali le norme di legge prevedono il versamento in autoliquidazione, l'eventuale invio di comunicazioni relative agli importi dovuti dal contribuente non esime quest'ultimo dall'assolvimento degli obblighi tributari nei termini stabiliti dalla legge o da disposizioni regolamentari.
 3. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

Art. 14 - Importi minimi riscossione ordinaria

1. Non sono dovute l'imposta municipale propria e la tassa sui rifiuti qualora l'importo da versare sia uguale o inferiore ad euro 5,00 (due/00) per ogni anno di tassazione. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno solare e non alle singole rate e non deve in nessun caso essere considerato come franchigia. Sono fatte salve le eventuali specifiche disposizioni in materia, anche disciplinate negli appositi regolamenti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla TARI giornaliera.
3. I rimborsi relativi alle entrate comunali di natura tributaria di carattere permanente e annuale, non vengono disposti qualora il tributo a credito sia inferiore o uguale ad euro 10,00 (dieci/00). Analogamente non si procede all'emissione di provvedimento di discarico/sgravio di cartelle di pagamento relative a crediti tributari per importi pari o inferiori ad euro 10,00 (dieci/00).

Art. 15 – Rimborsi

1. Per le entrate tributarie il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. Il responsabile dell'entrata, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, in esito all'esame della medesima, provvede ad effettuare il rimborso in caso di accoglimento o a comunicare il diniego.
3. La richiesta di rimborso, a pena di inammissibilità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. In caso di documentazione incompleta il termine di centottanta giorni decorre dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.
4. Al fine di osservare i principi di certezza ed esigibilità delle risorse proprie dell'Ente, non si procede al rimborso delle somme versate a seguito di emissione di un atto tributario autonomamente impugnabile, cui sia seguito il versamento del tributo entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto medesimo, senza impugnazione innanzi alla competente autorità giurisdizionale.
5. Alle procedure di rimborso di cui al presente articolo si applica comunque la disciplina prevista dal D. M. interministeriale Finanze e Interno in data 24 febbraio 2016, e relative norme sostitutive o integrative, anche in relazione ai casi di versamenti effettuati ad Ente incompetente.
6. Gli importi minimi per i rimborsi sono disciplinati all'art. 14, comma 3.

7. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi nella misura determinata all'art. 22, comma 3 del presente Regolamento e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
8. Nel caso in cui il rimborso abbia più beneficiari (eredi) all'istanza di rimborso deve essere allegata attestazione/autorizzazione da parte degli altri beneficiari ad effettuare il rimborso a favore del richiedente.

Art. 16 – Compensazione tra tributi, verticale e orizzontale

1. Ai fini del presente Regolamento sussiste compensazione quando il contribuente è insieme titolare di un credito tributario nei confronti del Comune di Aglientu e soggetto passivo di una obbligazione tributaria.
2. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto e liquidato dal funzionario responsabile.
3. La compensazione è definita verticale quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta del medesimo tributo comunale. In tal caso il funzionario responsabile del tributo effettua la compensazione a seguito di comunicazione del debitore o d'ufficio secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
4. La compensazione è definita orizzontale quando riguarda tributi comunali diversi. A seguito di istanza del contribuente, il funzionario responsabile procede alla compensazione solo se risultano sussistenti le condizioni di procedibilità della compensazione medesima.
5. La compensazione non può essere richiesta quando, alla data di presentazione della relativa istanza da parte del debitore, il credito vantato è prescritto.
6. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente.

Art. 17 - Compensazione a seguito di comunicazione del debitore e d'ufficio

1. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione deve presentare apposita comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile, contenente almeno i seguenti elementi:
 - a. dati anagrafici e fiscali dell'istante;
 - b. il debito tributario di cui si chiede l'estinzione;
 - c. il credito vantato;
 - d. la ragione giustificativa del credito vantato con allegazione delle ricevute di versamento;
 - e. gli anni di riferimento.
2. Il Funzionario responsabile del tributo, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente, entro il termine di 180 giorni, comunica al medesimo l'esito del procedimento con l'esatta indicazione dell'importo da compensare ed il termine entro il quale procedere al versamento dell'eventuale differenza dovuta.
3. Il Funzionario Responsabile del tributo che, nello svolgimento dell'attività di accertamento, riconosca la sussistenza di un credito in capo al debitore, procede a compensare i relativi importi, imputando la somma al periodo di imposta più antico.
4. Gli atti successivi riportano gli importi dovuti, unitamente ai calcoli relativi all'operazione effettuata ed all'indicazione della differenza dovuta.
5. Nel caso in cui il credito abbia più beneficiari (eredi) all'istanza di compensazione deve essere allegata l'autorizzazione da parte degli altri beneficiari ad effettuare la compensazione a favore del richiedente.

Art. 18 - Compensazione tra debiti dell'ente locale e crediti tributari o patrimoniali

1. I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie a loro carico.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile del tributo per il quale si intende effettuare la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:
 - a. generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b. il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c. l'esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;
 - d. l'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o di abbandono di eventuali azioni già intraprese;
3. Le obbligazioni extra tributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente, contenente gli elementi di cui al precedente comma. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
4. Il Responsabile del Servizio interessato del debito del Comune istruisce la pratica dopo aver acquisito dai competenti uffici sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore che i debiti tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi ed i debiti tributari-patrimoniali del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.
5. Il Servizio Finanziario conseguentemente provvede ad emettere documenti contabili idonei a dimostrare la definizione contestuale della posizione creditoria e debitoria nei riguardi del medesimo soggetto emettendo per l'importo oggetto della compensazione contestuale mandato di pagamento e reversale d'incasso.

Art. 19 - Accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. La Direzione comunale che gestisce le entrate tributarie o il concessionario del servizio di accertamento/riscossione, procedono, notificando apposito avviso motivato:
 - a. alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti;
 - b. all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti.
3. L'avviso in rettifica o d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i..
5. Ai sensi dell'art. 1, c. 1091, L. 30 dicembre 2018, n. 145, è possibile prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti delle Entrate Tributarie, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal rendiconto approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del relativo personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art.

23, c. 2, D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75. Le modalità di attribuzione sono disciplinate da apposito regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale

Art. 20 - Requisiti dell'atto di accertamento ed intimazione ad adempiere

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
2. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
 - a. dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b. del responsabile del procedimento;
 - c. dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
 - d. delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e. del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - f. dell'intimazione ad adempiere all'obbligo del pagamento degli importi nello stesso indicati, entro il termine di presentazione del ricorso, e deve recare espressamente quanto previsto dal comma 792 dell'art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i..

Art. 21 - Importi minimi per recupero tributario

1. Il Comune non procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito, l'importo di euro 10,00 (dieci/00), con riferimento ad ogni periodo di tassazione.
2. Il Comune non procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto sia inferiore ad euro 10,00 (dieci/00), così come stabilito dal comma 794, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i.. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino cumulativamente l'importo di euro 10,00 (dieci/00).

Art. 22 - Sanzioni ed interessi

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei D.Lgs. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i. e fatte salve eventuali specifiche disposizioni della normativa in materia.
2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
3. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.

Art. 23 - Notifica degli atti

1. Gli atti di accertamento, ovvero quelli risultanti dall'applicazione dell'istituto dell'autotutela, devono essere notificati a mezzo del messo notificatore, secondo quanto

previsto dalle norme del Codice di procedura civile, a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC secondo le modalità previste per legge.

2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute sono svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti e nel caso di affidamento mediante convenzione o concessione a terzi del servizio indicate nel contratto che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
3. Nel rispetto delle disposizioni di cui al D. L. 196/2003 (Legge sulla privacy) e al GDPR (General Data Protection Regulation) le modalità di notificazione devono essere tali da garantire che il contenuto degli atti non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
4. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.

Art. 24 – Rateizzazioni

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica istanza dell'interessato e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, può concedere una dilazione di pagamento nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019:
l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a concedere dilazioni è pari a euro 100,00;

Articolazione del numero massimo di rate mensili per fasce di debito:

- da 100,01 a 500,00 euro: quattro rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 2.000,00: dodici rate mensili;
- da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: ventiquattro rate mensili;
- da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: trenta rate mensili;
- per importi superiori a € 6.000,00 trentasei rate mensili.

Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito di cui al comma precedente, e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.

2. In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione e tale da poterli considerare al di sotto della soglia di povertà fissata dai parametri nazionali, anche su segnalazione del Servizio Socio-assistenziale del Comune, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste al comma 1.
3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
4. Per importi rilevanti, almeno pari a 20.000 euro, il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.

5. Il tasso di interesse da applicarsi nelle rateizzazioni, è quello previsto nel precedente articolo 22; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.

Art. 25 - Definizione e versamenti

1. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustificano il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.
2. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.
3. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

Art. 26 - Disciplina della dilazione per importi affidati all'Agente nazionale della riscossione

1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del D.Lgs. n. 46/1999 e nell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle entrate Riscossione, deve essere presentata al medesimo agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.

TITOLO IV – ISTITUTI DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 27 - Statuto del contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui all'art. 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni riportate nel D.Lgs. n. 212/2000, recante lo "Statuto del contribuente":
 - chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
 - pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
 - semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
 - rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.
2. Al fine di dare attuazione alle suddette statuizioni in materia tributaria, vengono disciplinati i seguenti istituti:
 - Diritto di interpello
 - Accertamento con adesione
 - Reclamo e mediazione
 - Autotutela

Art. 28 - Diritto di interpello

1. Il diritto d'interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt. 1 ed 11 della L. 212/2000 e s.m.i. e del D.Lgs. 156/2015 e s.m.i..
2. I contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie, possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e/o sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.
3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
4. Il Comune risponde alle istanze nel termine di 90 (novanta) giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
5. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte del Comune, della soluzione prospettata dal contribuente.
6. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente).
7. La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
8. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

Art. 29 - Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve essere presentata:
 - a. prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta;
 - b. prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
2. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC secondo le modalità previste per legge.
3. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a. i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale

- devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
- b. la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c. le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione o l'applicazione;
 - d. l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e. la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
4. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
 5. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 3, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni; i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
 6. L'istanza è inammissibile se:
 - a. è priva dei requisiti di cui al comma 3;
 - b. non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 1 del presente articolo;
 - c. non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza;
 - d. ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e. verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della L. 147/2013;
 - f. il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 5, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
 7. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.

Art. 30 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili non pervenga entro il termine di cui all'articolo 28, comma 4, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Art. 31 - Accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è disciplinato dal presente regolamento secondo le disposizioni del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni, e ai sensi dell'art. 50 della legge 449/1997 e dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
2. L'istituto è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
3. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel D.Lgs. n. 218/1997.

Art. 32 - Ambito dell'adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili; sono esclusi gli accertamenti di mera liquidazione della pretesa emessi sulla base di elementi dichiarati o certi in quanto presenti in banche dati disciplinate dalla legge (es. Catasto immobile e pubblici registri).
2. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.

Art. 33 - Competenza

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

Art. 34 - Attivazione del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:
 - a. dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso; è esclusa l'applicazione dell'articolo 5-ter del D.Lgs. n. 218/1997 (norma sul contraddittorio preventivo obbligatorio);
 - b. su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non proceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
 - c. su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

Art. 35 - Procedimento ad iniziativa d'ufficio

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a. il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
 - b. gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
 - c. il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - d. il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

Art. 36 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
3. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.
5. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
6. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telematicamente, formula l'invito a comparire, che può essere anticipato anche telefonicamente.
7. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
8. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.
9. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.

10. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

Art. 37 - Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

Art. 38 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.
2. Nell'atto di definizione devono essere indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 39 - Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

Art. 40 - Modalità di pagamento

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
5. Si applicano, in ogni caso, le garanzie previste dall'art. 24 co. 5, del presente regolamento.

Art. 41 - Perfezionamento ed effetti della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 40, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice: a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali; b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento.
4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Art. 42 - Reclamo e mediazione

1. Il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione è previsto dall'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 14.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune di Aglientu nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.
2. Ai sensi dell'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del D.Lgs. n. 546/1992, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 43 – Effetti

1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:
 - a) L'ufficio competente;
 - b) L'oggetto del procedimento promosso;
 - c) Il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale

- d) La data entro la quale deve concludersi il procedimento;
 - e) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
 3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al secondo comma.
 4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
 5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992.

Art. 44 – Competenza

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi del D.Lgs. 546/1992 devono indicare:
 - il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
 - le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.
2. Quando, per ragioni organizzative o di dimensione dell'ente, la figura dell'istruttore e quella del funzionario che ha adottato l'atto coincidono, nella comunicazione deve essere indicata la figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione, compatibilmente con la struttura organizzativa.
3. Con apposito atto di giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.
4. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

Art. 45 – Valutazione

1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:
 - all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - al grado di sostenibilità della pretesa;
 - al principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi, a titolo esemplificativo, con:
 - a) L'accoglimento totale del reclamo;

- b) La definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
 - c) Il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
 - d) Il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Art. 46 - Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
3. Ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 218/1997, le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di mediazione.
4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente, nel rispetto delle norme indicate al comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019.
6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Si applicano, in ogni caso, le garanzie previste dall'art. 24, co. 5 del presente regolamento.

Art. 47 - Autotutela

1. Il Funzionario responsabile del tributo procede con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento, in tutto o in parte di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.
2. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - errore di persona;
 - errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata;

- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
4. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile anche se:
 - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - vi è pendenza di giudizio;
 - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
 5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
 6. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.

Art. 48 – Effetti

1. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
2. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

TITOLO V – ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 49 – Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali non tributarie sono individuati dal Consiglio Comunale nell'ambito degli specifici provvedimenti di applicazione.
2. Le agevolazioni, che non necessitino di essere disciplinate con norme regolamentari stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

Art. 50 - Contestazioni in caso di mancato pagamento

1. I responsabili dell'entrata contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante atto finalizzato alla riscossione. Tale atto, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni nella misura prevista dall'art. 1224 e ss. del Codice Civile, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento, è reso noto al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta certificata.
2. L'atto finalizzato alla riscossione deve contenere l'intimazione ad adempiere secondo quanto previsto dal comma 792, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i..

3. Per quanto riguarda la riscossione coattiva, il Comune non procede qualora l'ammontare dovuto sia inferiore ad euro 10,00 (dieci/00), così come stabilito dal comma 794, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i.. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino cumulativamente l'importo di euro 10,00.

Art. 51 - Dilazione dei pagamenti e Rateazioni

1. Sino a quando non abbiano avuto inizio le procedure di esecuzione forzata, ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili possono essere concesse dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, secondo le modalità, alle condizioni e nei limiti di cui al presente articolo. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di legge che, in particolari materie, prevedano specifiche modalità, limiti e condizioni per la concessione di rateazioni.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, il debitore è ammesso, previa sottoscrizione dell'atto di impegno al pagamento di cui al successivo comma 5, alla rateizzazione in presenza delle seguenti condizioni soggettive:
 - a) sussistenza di una situazione di difficoltà economica, risultante da apposita documentazione comprovante lo stato di disagio o valutata d'ufficio, che incide negativamente sulle disponibilità economiche e finanziarie dell'obbligato, o sulla possibilità di estinguere il debito in un'unica soluzione secondo quanto enunciato all'art. 12 comma 3;
 - b) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
3. L'atto formale di autorizzazione alla rateizzazione e/o comunque l'atto di impegno al pagamento devono obbligatoriamente prevedere le seguenti clausole:
 - a. durata massima dodici mesi, con possibilità per il Responsabile della specifica entrata di prevedere, in particolari ed eccezionali situazioni, un periodo di dilazione più prolungato, comunque proporzionato all'importo del debito da rateizzare e di norma non superiore a 36 mesi. La concessione di un periodo di dilazione superiore a 12 mesi deve, in ogni caso, essere adeguatamente motivata nel provvedimento di concessione della dilazione;
 - b. decadenza dal beneficio di rateizzazione concesso nel caso di mancato pagamento di due rate nel termine previsto;
 - c. importo minimo della rata: euro 100,00 mensili; per i recuperi di crediti di utenti seguiti dai servizi sociali l'importo minimo è di euro 50,00;
 - d. applicazione degli interessi legali su ogni rata dalla data di sottoscrizione dell'atto di impegno al pagamento, solo nel caso di rateizzazioni aventi durata superiore a dodici mesi o, comunque, qualora le singole rate siano superiori ad euro 500,00; ove previsti, gli interessi si applicano dal primo mese di rateizzazione;
 - e. pagamento della prima rata alla sottoscrizione dell'atto di impegno, tramite SDD o in alternativa con le modalità previste all'art. 12.
4. Al fine di ottenere la dilazione, il debitore deve presentare apposita domanda. Qualora la domanda rispetti le condizioni ed i criteri di cui al presente articolo, il Responsabile rilascia apposito atto formale di autorizzazione alla rateizzazione, che ne detta le condizioni ed i limiti, in conformità ai commi 2 e 3, e che stabilisce: il numero di rate, l'importo di ciascuna rata, il termine di pagamento di ciascuna, le modalità di pagamento.
5. La concessione della rateizzazione si perfeziona in ogni caso con la sottoscrizione da parte del debitore di apposito "atto di impegno" al pagamento rateale, che riporta le condizioni ed i limiti stabiliti dal Responsabile nell'atto di cui al comma precedente.
6. L'atto di impegno è sottoscritto dal debitore e controfirmato dal Responsabile.
7. Fatti salvi i vincoli di legge con riferimento alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria, è facoltà del Responsabile concedere dilazioni e/o rateizzazioni anche in assenza della condizione soggettiva di cui al comma 2, lettera b), e disapplicando una o più delle clausole

previste al comma 3, dandone adeguata motivazione negli atti di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

Art. 52 - Rimborsi delle Entrate Patrimoniali ed Extra-tributarie

1. Il rimborso di un'entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal Responsabile dell'entrata su richiesta dell'utente, correttamente motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
2. Nel caso di rimborso su iniziativa dell'Ente, al cittadino interessato verrà data apposita comunicazione, in cui verranno indicate le motivazioni e le modalità di versamento. Nel caso in cui il rimborso interessi una pluralità di cittadini la comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione di adeguate informazioni sul sito web del Comune e, ove opportuno, da ulteriori forme di pubblicità sui media locali.
3. Il rimborso deve essere effettuato preferibilmente tramite bonifico.

Art. 53 - Compensazione su iniziativa dell'Amministrazione

1. Il Comune può estinguere le proprie obbligazioni mediante compensazione legale con propri crediti certi, liquidi ed esigibili o mediante compensazione volontaria, secondo i principi stabiliti dal Codice Civile.
2. La compensazione legale è sempre esclusa quando il credito del Comune risulta contestato e nei casi esplicitamente previsti dalla legge.
3. La compensazione legale è attuata dal Responsabile che liquida la spesa nei confronti di un soggetto verso il quale l'Amministrazione vanta un credito certo liquido ed esigibile.
4. Tale Responsabile comunica la compensazione all'interessato nonché al Responsabile del credito comunale e al Servizio Finanziario, per le conseguenti regolarizzazioni contabili.
5. La procedura di verifica dell'esistenza di crediti da portare in compensazione non deve comportare alcun ritardo nei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

TITOLO VI – RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

Art. 54 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva, per gli atti di accertamento e per gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dal 1° gennaio 2020, deve essere effettuata secondo quanto previsto dalla L. 160/2019 e s.m.i..
2. La riscossione coattiva per gli atti emessi antecedentemente al 1° gennaio 2020, può essere effettuata, in base alla normativa vigente in materia:
 - a. mediante emissione di ruolo;
 - b. mediante ingiunzione di pagamento
3. La riscossione coattiva può essere effettuata direttamente dall'Ente o mediante soggetto incaricato della riscossione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

4. Per gli atti di cui al comma 1, il titolo esecutivo acquista efficacia secondo i modi ed i tempi previsti dalla lettera b), comma 792, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i..
5. Per gli atti di cui al comma 2, relativi alle entrate tributarie, il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Per gli atti di cui al comma 2, relativi alle entrate non tributarie, il titolo esecutivo deve essere notificato nel pieno rispetto delle specifiche norme e dei singoli regolamenti che disciplinano ciascun tipo di entrata.

Art. 55 - Funzionario responsabile della riscossione

1. Nel caso di gestione diretta, potranno essere nominati, ai sensi di legge, uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione.

Art. 56 - Azioni cautelari ed esecutive

1. Il funzionario responsabile della riscossione, di cui al precedente articolo, qualora ne esistano le condizioni di legge, è competente, su richiesta scritta del responsabile dell'entrata ad attivare le azioni cautelari ed esecutive previste dall'ordinamento.

Art. 57 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione dell'inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del Servizio e previa verifica da parte del responsabile del Servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.
2. Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, è consentita al funzionario responsabile dell'entrata la valutazione sull'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico. Si intende comunque antieconomico il perseguimento di crediti complessivamente inferiori o comunque pari alle spese previste per le necessarie procedure.
3. I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.
4. Prima dello scadere del termine prescrizione, il responsabile del Servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva.

Art. 58 - Attività pre-coattiva e recupero stragiudiziale

1. E' obiettivo del Comune di Aglientu potenziare tutte le possibili forme di riscossione per ridurre il ricorso alla riscossione coattiva.
2. Prima di iniziare le procedure esecutive e cautelari di riscossione il Comune si riserva la possibilità di intraprendere un'attività pre-coattiva con l'adozione di appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti di natura tributaria e patrimoniale.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 59 - Clausola di adeguamento

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

Art. 60 - Applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dal 1° gennaio 2022